



CITTÀ DI SULMONA

Ordinanza N. 22 del 19/05/2020

OGGETTO: DPCM 26 APRILE 2020 - DISCIPLINA ORARI ATTIVITA' COMMERCIALI

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 che ha dato inizio, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, alla c.d. "Fase 2" con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 06 maggio 2020 concernente "*Nuove disposizioni recante misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercing e centri benessere, manutenzione camper*", che dispone:

- al punto 1) "... (omissis) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, è consentita l'apertura, dal lunedì al sabato e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 07.00 alle 21.00, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche se ricompresi nei centri commerciali";
- al punto 3) "...(omissis) che, dal 6 maggio 2020 al 17 maggio 2020, l'attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca, di commercio al dettaglio di fiore, semi e fertilizzanti sono consentite anche la domenica e nei giorni di festa patronale, con orario dalle 08.00 alle 14.00";
- ai punti 11 e 12 "...(omissis) che a far data dal 18 maggio 2020, è consentito l'esercizio delle attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercing e dei centri benessere, a condizione che vengano rispettate le misure indicate negli Allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza, che ne fanno parte integrante; che gli artigiani che svolgono le attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercing e dei centri benessere sono sottoposti agli obblighi dei precedenti Allegati 1) e 2) e non agli obblighi indicati nei precedente punto 10);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 14 maggio 2020 concernente "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica*

da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all’Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020”, che si affianca all’Ordinanza n. 56/2020 per esigenze di sintesi e maggiore chiarezza dietro sollecitazioni della collettività e degli operatori del settore e che dispone “... (omissis) La disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura è stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento”;

Considerato che l’emergenza epidemiologica da Covid-2019 ed il periodo di “lockdown” hanno determinato una emergenza economica sul territorio e che i Protocolli di Sicurezza, al cui rispetto sono tenute le sopra richiamate attività commerciali, artigianali e produttive, prevedono specifiche disposizioni in merito all’acceso dei clienti nelle attività, al fine di garantire il contenimento del contagio e le misure del distanziamento sociale;

Ritenuto, onde evitare licenziamenti di dipendenti e/o definitive cessazioni di attività, di dover consentire un’attività lavorativa in un arco temporale che permetta alle richiamate attività di soddisfare le prevedibili numerose prenotazioni da parte dei clienti, di garantire l’assolvimento delle prescrizioni relative agli accessi nelle singole attività e l’attuazione di tutte le procedure igienico-sanitarie previste dalle citate ordinanze regionali;

Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 che riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 01.03.2013 che stabilisce che “...(omissis) non sono soggetti a limitazioni di orario gli esercizi commerciali, nonché quelli di somministrazione di alimenti e bevande...”;

Ritenuto di provvedere in merito e per il limitato periodo intercorrente tra lunedì 18 maggio 2020 e martedì 2 giugno 2020 compreso

ORDINA

- che, tutte le attività autorizzate all’apertura ai sensi delle disposizioni vigenti nazionali e/o

- regionali e alle condizioni e nei limiti ivi prescritti, possano rimanere aperte sette giorni su sette;
- che non sono soggetti a limitazioni di orario gli esercizi commerciali, nonché quelli di somministrazione di alimenti e bevande e che la somministrazione su area pubblica, anche occupata da dehors ovvero altre attrezzature, debba essere interrotta alle ore 01,00, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01.03.2013;
 - che non sono soggette a limitazioni di orario le attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercing e dei centri benessere.

fatto salvo il rispetto della normativa nazionale sul lavoro e le prescrizioni previste nei C.C.N.L. di categoria.

DISPONE

- 1) Che la presente ordinanza abbia decorrenza dalla data odierna.
- 2) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sulmona.
- 3) La trasmissione di copia della stessa alla Prefettura di L'Aquila e al Comando della Polizia Municipale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.lgs. n. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza dello stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

Annamaria Casini